



Umanità e Ragione

SCIOPERO DAL GREEN PASS

VADEMECUM DI DIFESA PER CITTADINI ED ESERCENTI.

I CITTADINI E I GESTORI CHE SUBISCONO VERIFICHE DEL GREEN PASS SULLA PROPRIA PERSONA POSSONO RIFIUTARSI DI DARE LE INFORMAZIONI RICHIESTE ED ESIBIRE IL GREEN PASS, IN QUALSIASI LUOGO (UFFICI PUBBLICI, NEGOZI E LOCALI, MEZZI DI TRASPORTO ECC.), OPPONENDO:

Art. 6 - Liceità del trattamento - Regolamento UE 2016/679:

il trattamento/rivelazione dei dati è lecito solo se e nella misura in cui l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità o in altre limitate ipotesi ma sempre a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali.

Per "trattamento" si intende anche la semplice consultazione, oltreché l'uso e la diffusione dei dati (art.4, co.2, GDPR).

Chiedere il possesso del green pass o del super green pass è esso stesso "trattamento": in caso di risposta negativa si viene a conoscenza, illegittimamente, di un dato sensibile e con la stesura del verbale da parte del pubblico ufficiale o con l'allontanamento dal locale o dal posto di lavoro, si attua, direttamente o indirettamente, una comunicazione illegittima a terzi di tali dati (ai terzi presenti sul posto, al comando del controllore, alla Prefettura).

Art. 9 - Trattamento di categorie particolari di dati personali - Regolamento UE 2016/679:

vieta di trattare dati personali relativi alla salute della persona, salvo che vi sia l'espresso consenso dell'interessato che, in tal caso, manca, e, in ogni altro caso, solo in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

La richiesta di verifica del green pass viola la norma in quanto a tale verifica è collegata la negazione dei diritti fondamentali dell'interessato.



Umanità e Ragione

Il Regolamento non prevede deroghe da parte degli Stati alla tutela della privacy di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute, ma solo ulteriori condizioni o limitazioni al loro trattamento (cfr. co.4 art. 9 Reg. cit.).

Il divieto di accesso ai servizi pubblici è un atto violento che lede i diritti fondamentali dei cittadini; la pretesa rivelazione di dati sensibilissimi determina il diritto al risarcimento dei danni materiali e immateriali causati (**art. 82 Regolamento cit.**), imputabili sia al titolare che al responsabile del trattamento, oltre alla responsabilità penale dell'autore delle violazioni ai sensi **dell'art. 167 del Codice della Privacy**.

Le predette condotte, inoltre: violano gli artt. 1, 2, 3, 13, 16, 17, 18, 24, 32, 34, 36 Cost., l'art. 1 della Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione, l'art. 21 e l'art. 23 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE, gli artt. 2 e 7 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo, l'art. 14 della CEDU, l'art. 10 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea; integrano le fattispecie di reato di cui all'art. 610 c.p. (violenza privata) e 323 c.p., concretizzandosi, in una palese violenza psicologica (610c.p.), finalizzata, attraverso l'abuso del proprio potere (323 c.p.), all'ottenimento di informazioni non dovute, arrecante un danno ingiusto al cittadino; integrano le fattispecie di reato di cui all'art. 328 c.p. (rifiuto atti d'ufficio) e all'art. 331 c.p. (interruzione di pubblico servizio) in caso di diniego di accesso ai mezzi di trasporto e luoghi in cui è reso un servizio pubblico; integrano la fattispecie dei **crimini contro l'Umanità** di cui all'art. 7 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, siglato a Roma nel 1998, di cui l'Italia è parte, che possono riassumersi in **tutti quegli atti inumani diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale e la cui responsabilità penale non può essere esonerata neanche laddove il fatto sia stato commesso in esecuzione di un ordine di legge di un governo**, come chiaramente precisato dall'art. 33 di detto Statuto (rubricato "**Ordini del Superiore Gerarchico e Ordine di legge**").



Umanità e Ragione

N.B.: alla richiesta di esibizione del green pass bisognerebbe rifiutarsi di dichiarare se lo si possiede oppure no. La stessa ammissione o negazione del possesso del green pass, semplice o rafforzato, comporta la rivelazione spontanea dei propri dati sensibili.

I TITOLARI DI TUTTE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI, I GESTORI DI LOCALI E PALESTRE, IN CASO DI CONTROLLO SULLA VERIFICA DEL GREEN PASS AI CLIENTI POSSONO RIFIUTARSI DI DARE LE INFORMAZIONI RICHIESTE OPPONENDO:

Artt. 28, 29, 30, 32 Regolamento UE 2016/679:

l' esercente non è stato messo nelle condizioni di poter accedere e gestire dati sensibilissimi riguardanti la salute dei clienti e dei cittadini; manca una delega espressa al responsabile del trattamento, il quale comunque si rifiuta di accettarla; manca la predisposizione di misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire la sicurezza del trattamento dei dati; mancano istruzioni documentate e l' informativa sulla privacy; manca una specifica formazione nella materia. La violazione delle predette disposizioni espone a responsabilità personale.

Artt. 6 e 9 Regolamento UE 2016/679:

è vietato e, quindi, illegittimo il trattamento dei dati sanitari di un cittadino in assenza di suo esplicito consenso e qualora il trattamento violi i suoi diritti fondamentali ed interessi. La violazione delle suddette norme integra la fattispecie di reato.

L' esercente non può essere obbligato a commettere reato né ad esporsi a responsabilità civile ed è tenuto al rispetto del Regolamento comunitario, con disapplicazione della normativa interna con esso confliggente. Dovrà dunque rifiutare di dare esecuzione a norme illegittime. Le forze dell' ordine non potranno obbligarlo a rivelare dati sensibili o a compiere atti che integrano una fattispecie di reato, in tal caso concretandosi un abuso del proprio potere (323 c.p.).

Art. 187 del Regolamento esecutivo del T.U.L.P.S., R.D.635/1940 recita:



Umanità e Ragione

“Salvo quanto dispongono gli artt. 689 e 691 del codice penale, gli esercenti non possono senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo.” La norma si riferisce agli esercizi pubblici, disciplinati dagli articoli 86 e seguenti del T.U.L.P.S., R.D.773/1931 (art.86: *“Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni”*).

Il Tulps è legge speciale, non impone alcun obbligo di verifica dei dati sanitari dei clienti, pertanto, tale onere non può essere successivamente imposto da una norma generale avente forza di legge, di rango inferiore nelle fonti del diritto rispetto al Testo Unico, peraltro non espressamente derogato.

Nota bene: la violazione dell’art.187 del regolamento esecutivo, ai sensi dell’art.221bis del Testo Unico, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 ad € 3.098,00.

Non c’è alcuna valida norma di legge che impone la verifica di tutti i clienti che accedono negli esercizi pubblici e che indica le modalità di controllo.

Gli atti discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani e stranieri sono illegittimi ai sensi degli artt. 43 e ss. D.Lgs. 286/98 [Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi] e punibili ai sensi dell’art. 604 bis c.p. (atti di discriminazione e crimini contro l’umanità).

Le predette condotte, inoltre: violano gli artt. 1, 2, 3, 13, 16, 17, 18, 24, 32, 34, 36 Cost., l’art. 1 della Convenzione ONU sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione, l’art. 21 e l’art. 23 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE, gli artt. 2 e 7 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo, l’art. 14 della CEDU, l’art. 10 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea; integrano le fattispecie di reato di cui all’art. 610 c.p. (violenza privata) e 323 c.p., concretizzandosi, in una palese violenza psicologica (610c.p.), finalizzata, attraverso l’abuso del proprio potere (323



Umanità e Ragione

c.p.), all'ottenimento di informazioni non dovute, arrecante un danno ingiusto al cittadino; integrano la fattispecie di reato di cui all'art. 328 c.p. (rifiuto atti d'ufficio) e all'art. 331 c.p. (interruzione di pubblico servizio) in caso di diniego di accesso ai mezzi di trasporto e luoghi in cui è reso un servizio pubblico; integrano la fattispecie dei **crimini contro l'Umanità** di cui all'art. 7 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, siglato a Roma nel 1998, di cui l'Italia è parte, che possono riassumersi in **tutti quegli atti inumani diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale e la cui responsabilità penale non può essere esonerata neanche laddove il fatto sia stato commesso in esecuzione di un ordine di legge di un governo**, come chiaramente precisato dall'art. 33 di detto Statuto (rubricato "**Ordini del Superiore Gerarchico e Ordine di legge**").

L'esercente non può essere obbligato a compiere un'infrazione amministrativa e può dunque rifiutare di ottemperare ad un ordine illegittimo.

Le precedenti considerazioni valgono anche per la verifica dei dipendenti delle attività, anch'essa illegittima per gli stessi motivi.

Le forze dell'ordine/controlleri che pretendano di verificare i dati personali sensibilissimi dei cittadini si rendono colpevoli delle violazioni sopra citate e si espongono a responsabilità civile e penale personale e diretta.

N.B.: alla richiesta di esibizione del green pass bisognerebbe rifiutarsi di dichiarare se lo si possiede oppure no. La stessa ammissione o negazione del possesso del green pass, semplice o rafforzato, comporta la rivelazione spontanea dei propri dati sensibili.



Umanità e Ragione

IN SINTESI

In caso di controllo dell'esercente le Forze dell'Ordine possono contestare:

A) mancato possesso di Green Pass o Super Green Pass del titolare (senza dipendenti)

Non sono tenuto a dare informazioni personali di carattere sensibile. Se, nonostante quanto sopra viene comunque elevato il verbale, nello spazio dedicato alle dichiarazioni personali scrivere:

“Gli agenti non hanno il diritto di chiedermi i miei dati sanitari. Gli agenti non hanno nessuna autorizzazione specifica. Queste norme sono discriminatorie e contro i diritti umani”.

Notabene: L'art. 9 septies comma 9 prevede la sanzione per il mancato controllo/predisposizione del regolamento da 400 a 1000 euro. La sanzione per la presenza di lavoratori senza Green Pass è da 600 a 1.500 euro. **La sanzione sarà comminata in relazione ad una presunta infrazione di cui le FF.OO. non hanno prova, perché non avrò fornito le informazioni illegittimamente richieste.**

ATTENZIONE: non è legittima una sanzione accessoria di chiusura, nemmeno in via provvisoria, in quanto l'art. 4 DL 19/20 viene richiamato solo con riferimento ai commi 1,3,5,9 e quindi non vengono richiamati il comma 4 e il comma 2 che prevedono la chiusura provvisoria immediata o differita solo per la violazione delle misure di lock down del 2020.

B) mancato possesso di Green Pass o SGP in capo ai dipendenti

Non posso dare informazioni personali di carattere sensibile relative a terze persone. Se, nonostante quanto sopra viene comunque elevato il verbale, nello spazio dedicato alle dichiarazioni personali scrivere:

“Gli agenti non hanno il diritto di chiedere né a me né ai miei dipendenti i dati sanitari dei miei dipendenti. Gli agenti non hanno nessuna autorizzazione specifica. Queste norme sono discriminatorie e contro i diritti umani”

Notabene: L'art. 9 septies comma 9 prevede la sanzione per il mancato controllo/predisposizione del regolamento da 400 a 1000 euro. La sanzione per la presenza di lavoratori senza Green Pass è da 600 a 1.500 euro. **La sanzione sarà comminata in relazione ad una presunta infrazione di cui le FF.OO. non hanno prova, poiché non avrò fornito le informazioni illegittimamente richieste.**

ATTENZIONE: non è legittima una sanzione accessoria di chiusura, nemmeno in via provvisoria, in quanto l'art. 4 DL 19/20 viene richiamato solo con riferimento ai commi 1,3,5,9 e quindi non vengono richiamati il comma 4 e il comma 2 che prevedono la chiusura provvisoria immediata o differita solo per la violazione delle misure di lock down del 2020.

C) mancato possesso di Green Pass o SGP in capo ai clienti



Umanità e Ragione

Non posso dare informazioni personali di carattere sensibile relative a terze persone. Se, nonostante quanto sopra viene comunque elevato il verbale, nello spazio dedicato alle dichiarazioni personali scrivere:

“Gli agenti non hanno il diritto di chiedere né a me né ai miei clienti i dati sanitari dei miei clienti. Gli agenti non hanno nessuna autorizzazione specifica. Queste norme sono discriminatorie e contro i diritti umani”.

Notabene: la sanzione prevista è da 400 a 1000 euro. L'art. 13 D.L. 52/2021 prevede la sanzione accessoria della chiusura da 1 a 10 giorni alla terza violazione in giornate diverse. **La sanzione sarà comminata in relazione ad una presunta infrazione di cui le FF.OO. non hanno prova, perché non avrò fornito le informazioni illegittimamente richieste.**

ATTENZIONE: non è legittima una chiusura provvisoria e immediata in quanto l'art. 4 DL 19/20, richiamato dall'art. 13 DL 52/21, la dispone solo per la violazione delle misure di lock down del 2020. La chiusura potrà essere disposta solo dalla Prefettura e sarà eseguita solo all'esito dell'impugnazione.